



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando n. 7/2025 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, di contatto, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, il presente bando è adottato per finanziare i progetti di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto 16 maggio 2016, finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari le attività di contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini, di cui all'articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601, del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale, i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di particolare valore civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

Art. 3

Soggetti proponenti, attuatori e partenariato

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, i progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:
 - a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
 - c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. L'iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente bando.
2. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui alla lettera c) del comma precedente si convenzionano con uno o più dei soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), appartenenti all'ambito territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi.
3. Le proposte progettuali possono prevedere la formale adesione di enti attuatori, pubblici o privati, indicando dettagliatamente nel formulario allegato al presente bando i nominativi e il riparto delle competenze. I soggetti attuatori privati devono in ogni caso, a pena di inammissibilità della proposta progettuale, essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti di cui al precedente comma 1, lett. c).
4. Nel caso di adesione di soggetti attuatori, il proponente rimane ad ogni fine il responsabile della realizzazione del progetto e unico interlocutore con il Dipartimento per le pari opportunità.
5. Il proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale, pena l'inammissibilità del progetto in cui è indicato come soggetto attuatore. A tal fine, il proponente deve produrre apposita dichiarazione di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale del progetto.
6. Le proposte progettuali possono, inoltre, prevedere forme di partenariato con enti pubblici e privati diversi dai soggetti in convenzione di cui al precedente comma 2 e dai soggetti indicati come attuatori di cui al precedente comma 3, con funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali.
7. La presentazione delle proposte progettuali, in ogni caso, dovrà essere accompagnata da una apposita informativa al Sindaco del territorio interessato dal progetto.

Art. 4

Contenuto dei progetti

1. I progetti devono prevedere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 2, lett. a), b), c) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, come di seguito precisate:

- a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;
 - b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;
 - c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;
 - d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;
 - e) attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro *status* giuridico;
 - f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale);
 - g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle ICT), teso a favorire il loro *empowerment*, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine;
 - h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave sfruttamento e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), all'interno del quale sono attivati servizi dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali. Tali attività, tese a facilitare il dialogo e la collaborazione con il SAI, possono prevedere, dove possibile e nel rispetto delle competenze, percorsi integrati di tutela tra i due Sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta.
2. I progetti dovranno, inoltre, garantire un supporto per lo sviluppo di programmi specifici di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta che assicurino adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico - sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, anche in raccordo con il Servizio centrale del SAI nei termini di cui al precedente comma 1, lett. h).
 3. I progetti dovranno inoltre prevedere in ogni caso quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. e), f), g), e almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale, di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, nonché le metodologie di cui al comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2.

4. Nei progetti dovrà essere individuata una unità di coordinamento, in grado di assicurare il raccordo delle attività e il collegamento continuativo tra i progetti e gli attori territoriali con i quali è conclusa l'intesa prescritta dall'art. 2, comma 2, lett. f), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, nonché un referente dedicato in reperibilità 24 ore su 24 per il raccordo con il Numero verde nazionale antitratta.
5. I progetti dovranno rispettare i principi di cui all'art. 1, comma 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 e dovranno essere resi operativi con identificazione di obiettivi, tempi di realizzazione e numeri di prese in carico ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo decreto.
6. L'omissione totale o parziale delle previsioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo comporterà la automatica esclusione della proposta progettuale dalla valutazione di cui al successivo art. 12.
7. Relativamente a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, le proposte progettuali dovranno considerare l'opportunità di potenziare e aumentare le strutture per l'accoglienza rispetto all'attuale consistenza numerica delle stesse a livello nazionale. I relativi costi dovranno essere imputati sull'area delle spese di gestione dei servizi di assistenza.
8. Le proposte progettuali, inoltre, potranno prevedere in favore dei destinatari delle azioni, e in particolare dei richiedenti/titolari di protezione internazionale su cui cade un sospetto di vittima di tratta, una prima fase di accoglienza all'interno delle strutture protette del Sistema anti tratta e un successivo percorso di emancipazione che potrà avvenire, compatibilmente alla disponibilità dei posti e previo confronto con il Servizio centrale, nella rete SAI.
9. In riferimento alla legge 29 ottobre 2016, n.199 e ss. mm. ii. , recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", le proposte potranno orientarsi nel formulare anche progetti attinenti a tale tematica.

Art. 5

Durata dei progetti

1. La durata dei progetti ammessi al finanziamento è fissata in **16 mesi** e gli stessi dovranno essere avviati il 1° agosto 2025.

Art. 6

Articolazione della presa in carico in continuità

1. Le persone beneficiarie dei progetti di emersione, assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e finanziati nell'ambito del Bando n. 6/2023 che, in base ai dati del Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT), risultino in carico alla data del 31 luglio 2025, tenendo conto dello stato di

avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando.

2. La messa in rete e la prosecuzione del percorso di assistenza alle vittime che, alla data del 31 luglio 2025, siano in carico a progetti riferiti al Bando n. 6/2023 che non dovessero risultare beneficiari di un finanziamento nel presente bando, è assicurata per il tramite del Numero verde nazionale antitratta.

Art. 7

Ambito territoriale dei progetti

1. Gli ambiti territoriali per l'attuazione dei progetti finanziati dal seguente bando sono:
 - 1) Piemonte e Valle D'Aosta
 - 2) Liguria
 - 3) Lombardia 1 (Città metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como)
 - 4) Lombardia 2 (province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)
 - 5) Province autonome di Trento e Bolzano
 - 6) Veneto
 - 7) Friuli Venezia Giulia
 - 8) Emilia Romagna
 - 9) Toscana
 - 10) Marche
 - 11) Umbria
 - 12) Abruzzo e Molise
 - 13) Lazio
 - 14) Campania
 - 15) Puglia
 - 16) Basilicata
 - 17) Calabria
 - 18) Sicilia 1 (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)
 - 19) Sicilia 2 (Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Catania)
 - 20) Sicilia 3 (Città metropolitana di Palermo, libero Consorzio comunale di Trapani)
 - 21) Sardegna
2. I soggetti proponenti di cui al precedente art. 3 del presente bando potranno presentare proposte progettuali anche per più di un ambito territoriale. Il Dipartimento per le pari opportunità finanzia una sola proposta progettuale per ambito territoriale. Ove risultino presentate più proposte che insistono sul medesimo ambito, sarà finanziata la proposta che avrà riportato il punteggio totale maggiore nella graduatoria dell'ambito interessato.
3. L'attuazione dei progetti finanziati dovrà garantire la piena operatività su tutta l'area territoriale di riferimento, senza alcuna limitazione. A tali fini, i proponenti dovranno descrivere,

nell'apposito campo del formulario progettuale allegato al presente bando, le modalità organizzative con cui si intende garantire detta operatività.

4. La Commissione di cui al successivo art. 12 del presente bando formula, preliminarmente alla valutazione delle proposte e secondo le indicazioni previste nel medesimo art. 12, un giudizio di idoneità sulle modalità organizzative di cui al precedente comma 3 del presente articolo e procede alla valutazione delle sole proposte ritenute idonee.
5. Al fine della descrizione delle suddette modalità organizzative, i proponenti potranno avvalersi anche delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 6 del citato art. 3, nonché, per i soli proponenti privati, anche della dichiarazione di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

Art. 8

Risorse programmate e ammontare del finanziamento

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente bando è di euro **28.800.000,00 (ventottomilioniottocentomila/00)** interamente a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
2. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale rappresentato nella seguente tabella:

| | AMBITO TERRITORIALE | MASSIMALE |
|-----|--|----------------|
| 1) | Piemonte e Valle D'Aosta | 2.176.000,00 € |
| 2) | Liguria | 1.088.000,00 € |
| 3) | Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano) | 2.432.000,00 € |
| 4) | Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia) | 1.664.000,00 € |
| 5) | Province autonome di Trento e di Bolzano | 512.000,00 € |
| 6) | Veneto | 2.176.000,00 € |
| 7) | Friuli Venezia Giulia | 640.000,00 € |
| 8) | Emilia Romagna | 2.048.000,00 € |
| 9) | Toscana | 1.920.000,00 € |
| 10) | Marche | 896.000,00 € |
| 11) | Umbria | 832.000,00 € |
| 12) | Abruzzo e Molise | 1.152.000,00 € |
| 13) | Lazio | 2.240.000,00 € |
| 14) | Campania | 1.728.000,00 € |
| 15) | Puglia | 2.048.000,00 € |
| 16) | Basilicata | 576.000,00 € |

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 17) | Calabria | 1.280.000,00 € |
| 18) | Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento) | 1.280.000,00 € |
| 19) | Sicilia 2 (Messina, Catania) | 960.000,00 € |
| 20) | Sicilia 3 (Palermo, Trapani) | 512.000,00 € |
| 21) | Sardegna | 640.000,00 € |
| | Totale | 28.800.000,00 € |

3. Ove le risorse di cui al precedente comma 1, rese disponibili ai fini del finanziamento del presente bando, non risultassero interamente assegnate, il Dipartimento per le pari opportunità si riserva la possibilità di ricollocare dette risorse in quota percentuale fra le proposte progettuali ammesse a finanziamento.
4. Relativamente all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resta fermo quando previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e dall'articolo 79, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972). In attuazione del punto 1 dell'Accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è preclusa la partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei rispettivi enti locali e resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle risorse eventualmente erogate alle Province autonome di Trento e Bolzano o ai rispettivi enti locali.

Art. 9

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, il proponente dovrà presentare la seguente documentazione in formato digitale con le regole vigenti della firma digitale:
 - a) domanda di candidatura compilata in ogni sua parte (*allegato 1*) firmata digitalmente dal legale rappresentante, redatta nei modi e agli effetti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata di fotocopia non autenticata del relativo documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) formulario compilato in ogni sua parte (*allegato 2*) firmato digitalmente;
 - c) preventivo economico (*allegato 3*), firmato digitalmente, suddiviso nelle seguenti tipologie di spesa, secondo le percentuali massime di spesa ivi previste:
 - costo del personale;
 - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza;
 - spese di gestione dei servizi di primo contatto, attività di emersione, tutela, prima assistenza, integrazione sociale, seconda accoglienza per formazione professionale e inserimento lavorativo, distintamente ripartiti;
 - costi generali;
 - spese di produzione e divulgazione materiale;
 - d) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dove risultino i partner aderenti al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere, firmata digitalmente dal legale rappresentante;

- e) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale firmata digitalmente dal legale rappresentante;
 - f) copia della nota informativa inviata al Sindaco del territorio interessato dal progetto, ai sensi dell'art. 3 del presente bando.
2. Il proponente, se soggetto privato, dovrà inoltre presentare a pena di inammissibilità:
- a) la/e convenzione/i di cui all'art. 3, comma 2 del presente bando mediante produzione del/i relativo/i accordo/i per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante o da un soggetto espressamente delegato dal medesimo;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non sussistono cause determinanti l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (*allegato 4*);
 - c) patto di integrità di cui all'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo lo schema allegato al presente bando (*allegato 5*).

Art. 10

Modalità di trasmissione e termini di presentazione della domanda

1. Le proposte progettuali devono pervenire - a pena di irricevibilità - all'indirizzo di posta elettronica certificato interventitratta@pec.governo.it, **entro 40 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando** sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità (www.pariopportunita.gov.it).

Art. 11

Procedura

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente bando e, per i soggetti privati, all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
2. Successivamente alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile unico del procedimento provvede alla trasmissione delle proposte di progetto risultate ammissibili all'esito della valutazione della Commissione di cui all'art. 12 del presente bando. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a comunicare l'esclusione alle proposte progettuali inammissibili per mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo interventitratta@pec.governo.it entro e non oltre le 48 ore antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli del bando su cui si intende avere informazioni.
4. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Art. 12
Valutazione dei progetti

1. Le proposte progettuali saranno valutate, secondo i criteri e gli indicatori riportati di seguito nel presente articolo, da un'apposita Commissione che sarà nominata successivamente alla scadenza del presente bando con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Non saranno ammesse alla valutazione le proposte prive del giudizio positivo di idoneità di cui al comma 4 dell'articolo 7 del presente bando, ovvero le proposte progettuali per le quali la Commissione rilevi una causa di inammissibilità la cui sussistenza sia confermata dal responsabile unico del procedimento.
5. In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 50/100.
6. La Commissione potrà proporre al responsabile unico del procedimento di invitare i proponenti, ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
7. La Commissione concluderà l'attività di valutazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10 del presente bando, mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali, articolata per ciascun ambito territoriale di riferimento.

CRITERI E INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

| | | |
|---|---|--------------|
| Copertura operativa dell'ambito territoriale di riferimento | Giudizio di idoneità relativo alla descrizione delle modalità organizzative della copertura operativa dell'ambito territoriale di riferimento (rif. <i>articolo 7, comma 3, del bando</i>) | SI/NO |
|---|---|--------------|

Tabella punteggi per la valutazione:

• **MACRO AREA "QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI"**

| Criteri | Indicatori | Punti | |
|---------------|---|----------|-----------|
| AREA 1 | Numero delle persone destinatarie dell'intervento e incidenza su esso dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale | Fino a 8 | 40 |

| | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------------|
| Impatto quanti-qualitativo del progetto rispetto ai destinatari | Diversificazione delle azioni rispetto all'età e al genere delle persone destinatarie dirette | Fino a 4 | punteggio massimo |
| | Articolazione degli interventi in relazione agli ambiti di sfruttamento su cui si va ad operare | Fino a 4 | |
| | Articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell'ambito del progetto (attività di contatto, pronta accoglienza, accoglienza residenziale, accoglienza territoriale, <i>drop-in</i> , inclusione socio-lavorativa) | Fino a 4 | |
| | Qualità degli interventi mirati alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze specifiche per l'inserimento lavorativo | Fino a 4 | |
| | Articolazione e consistenza delle modalità di accoglienza residenziale e non residenziale | Fino a 16 | |
| AREA 2 Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali | Operatività dei partner formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali | Fino a 10 | 10 punteggio massimo |
| AREA 3 Impatto del progetto rispetto alle azioni di sistema e ulteriori elementi di qualità | Aderenza della proposta progettuale ai risultati attesi e richiesti dal presente bando | Fino a 10 | 20 punteggio massimo |
| | Complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economiche dei destinatari | Fino a 10 | |
| AREA 4 Ulteriori finanziamenti | Capacità di attivare altri finanziamenti già deliberati da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in tutto o in parte nel periodo di realizzazione del progetto | Fino a 5 | 10 punteggio massimo |
| | Presenza di cofinanziamento volontario da parte del soggetto proponente o di soggetti pubblici o privati partner del progetto | Fino a 5 | |
| Totale | | | 80 |

• **MACRO AREA “QUALITÀ DEL PIANO FINANZIARIO”**

| | |
|---|-----------|
| Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite | Fino a 10 |
| Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi | Fino a 8 |
| Adeguatezza dei costi di gestione e di coordinamento | Fino a 2 |
| Totale | 20 |

Art. 13

Procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti

1. I proponenti delle proposte progettuali ammessi al finanziamento riceveranno, entro 7 giorni dall’approvazione della graduatoria una comunicazione di ammissione al finanziamento della proposta presentata e contestuale richiesta di trasmissione al Dipartimento delle seguenti informazioni: dichiarazione di conto corrente dedicato, dichiarazione della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2 D.P.R. 600/1973.
2. Il Dipartimento provvederà alla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento successivamente al ricevimento e alla verifica delle informazioni di cui al precedente comma 1.
3. L’importo del finanziamento concesso verrà erogato a ciascun progetto ammesso secondo le seguenti modalità:
 - una prima tranche del **35%** del totale del contributo concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, unitamente alla dichiarazione di avvio attività. Ove il soggetto proponente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del presente bando, sia un soggetto privato dovrà, altresì, essere prodotta apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell’importo del 35% del finanziamento. Ove il soggetto proponente sia un ente pubblico dovrà essere prodotta la convenzione stipulata con gli enti attuatori. Il pagamento sarà effettuato nei 40 giorni successivi al ricevimento della predetta documentazione.
 - una seconda tranche fino al **45%** del finanziamento concesso, dopo i primi otto mesi di attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali, nonché da una dichiarazione attestante l’avvenuto aggiornamento dei dati sulle persone assistite e prese in carico, nel periodo di riferimento, inserite nel sistema SIRIT.
Ove il soggetto proponente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del presente bando, sia un soggetto privato, lo stesso dovrà produrre, alternativamente:
 - apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell’importo richiesto, fino al 45% del finanziamento concesso, che sarà erogato a

seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Dipartimento per le pari opportunità sulla documentazione presentata, nei successivi 40 giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei primi otto mesi di progetto, certificata da professionista o da società di servizi di revisione contabile abilitati. Il finanziamento sarà erogato a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo – contabile del Dipartimento per le pari opportunità.
 - una terza tranche, a saldo (20%) del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'arco dei 17 mesi di progetto, certificata da professionista o da società di servizi di revisione contabile abilitati, dalla relazione finale delle attività svolte e dalla dichiarazione di avvenuto aggiornamento dei dati sulle persone assistite e prese in carico, nel periodo di riferimento, inserite nel sistema SIRIT. Il finanziamento sarà erogato a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo – contabile del Dipartimento per le pari opportunità.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
 5. Le attività oggetto dei progetti ammessi devono essere puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.
 6. Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
 7. Le modalità di attuazione e di rendicontazione dei progetti sono esplicitate nella "Guida alle procedure" che il Dipartimento fornirà ai beneficiari individuati ai sensi del presente bando.

Art. 14

Privacy e norme di rinvio

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente bando. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata interventitratta@pec.governo.it.

La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente bando comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando.

Allegati

1. Domanda di candidatura compilata
2. Formulario
3. Preventivo economico
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
5. Patto d'integrità